



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

AREA SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 121 - 18/04/2019

ORIGINALE

OGGETTO : CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE COD. 2539 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E LA AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.: APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL' Area Socio-Culturale

Visto il decreto sindacale n. 23 del 19/07/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Socio-Culturale fino al giorno 31 dicembre 2018, prorogato con il decreto n. 1 del 10/01/2019;

Dato atto di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2018 recante "AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI FARMACIE COMUNALI ALL'ASP SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO E VERIFICA CONFORMITÀ AI REQUISITI DELL'ORDINAMENTO EUROPEO E DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE. ART. 34, COMMI 20 E 21, D.L. 179/2012 CONV. CON MOD. CON LEGGE 221/2012.";

Vista la propria precedente determinazione n. 535 del 27/12/2018 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE: PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 3510/2007." con la quale si stabiliva l'attivazione della proroga tecnica fino al giorno 31/03/2019;

Vista Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2019 recante "CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE COD. 2539 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E LA SOCIETÀ "A.S.P." IN HOUSE PROVIDING. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 27/12/2018. DETERMINAZIONI.";

Vista la propria precedente determinazione n. 83 del 29/03/2019 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE: ULTERIORE PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 3510/2007." con la quale si stabiliva l'attivazione della proroga tecnica fino al giorno 30/04/2019;

Dato atto che in data odierna il Consiglio Comunale con deliberazione recante "CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE COD. 2539 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E LA SOCIETÀ "A.S.P." IN HOUSE PROVIDING. MODIFICAZIONI DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E SS. D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 221/2012. APPROVAZIONE.", immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha confermato quanto deliberato in data 27/12/2018 approvando lo schema di contratto di concessione della durata di anni diciotto;

Visto il D.Lgs. 267/2000 che all'articolo 192 prevede che *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base."*

Rammentato che l'attuale proroga di servizio scadrà il giorno 30/04/2019 e che per tale data risulta impossibile procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di concessione, dovendosi provvedere all'attivazione delle polizze previste, al versamento dei diritti di segreteria, ecc...;

Rilevato la necessità di scongiurare l'interruzione del servizio e quindi incaricare l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. di svolgere il servizio secondo le nuove condizioni contrattuali, pur essendo il contratto non ancora perfezionato;

Visto l'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e la necessità di richiedere l'esecuzione d'urgenza del contratto stante il grave danno all'interesse pubblico che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe;

Ritenuto di dover approvare lo schema contrattuale già approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/04/2019;

Dato atto che:

la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti; eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente non hanno interferito nell'individuazione del destinatario dell'atto, né nell'oggetto;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 175/2016;
Visto il D.L. 179/2012;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che pur non ripetute si ritengono parte integrante e sostanziale della presente fase dispositiva ed al fine di avviare senza ulteriori ritardi la concessione, deliberata dal Consiglio Comunale in data 27/12/2018, relativa al servizio di gestione della farmacia comunale:


- di approvare lo schema di contratto, tra il Comune di Castel Gandolfo e l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A., che regolerà la concessione di servizio per la gestione della sede

- farmaceutica comunale (cod. n. 2532) per la durata di diciotto anni, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di richiedere all'azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto a far data dal giorno 01/05/2019, nelle more della sottoscrizione dello stesso;
 - di dare atto che l'affidamento per il periodo di diciotto anni decorre dal giorno 01/05/2019 e che a far data da tale giorno le obbligazioni tra i due soggetti risultano essere quelle presenti nell'allegato contratto;
 - di trasmettere la presente determinazione all'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. perché garantisca il servizio affidatole senza interruzione di continuità con il precedente contratto;
 - di rinviare a successivo separato atto l'accertamento d'entrata relativo al nuovo contratto di servizio;

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L. 102/2009 e dell'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 in merito alla compatibilità monetaria e regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

Li, 18/04/2019

Il Responsabile dell'Area
Dr. Giovanni Meconi



Comune di CASTEL GANDOLFO
(Provincia di ROMA)

Determina N. 121 del 18/04/2019 - Area Socio-Culturale

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 125 – D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

Riguardo al controllo contabile e alla compatibilità monetaria, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L. 102/2009 e dell'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000

Motivazioni:

Lì 18/04/2019

Il Responsabile Area
Giovanni Dr. Meconi

Si attesta che l'impegno disposto con la presente determinazione n. 121 Area Socio-Culturale – è provvisto di copertura finanziaria.

| Tipo | Num. Impegno | Anno | Capitolo | Importo |
|------|--------------|------|----------|---------|
| | | | | |

Lì 18/04/2019

Il Responsabile Area
Giovanni Dr. Meconi

Determina N. 121 del 18/04/2019 - Area Socio-Culturale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

431
N. REG. PUBB.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio online in data

09-05-2019

E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Oreste Pacifici

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Città metropolitana di Roma capitale

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL

GANDOLFO E LA SOCIETÀ "A.S.P. - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A." PER

LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - cod. farmacia n. 2532.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese _____ presso la

sede comunale del Città di Castel Gandolfo, Piazza della Libertà n.

7, nell'ufficio di segreteria.

Avanti a me Sbrozzi Dr.ssa Paola, Segretario del Comune di Castel
Gandolfo, autorizzata a ricevere gli atti del comune, senza l'assi-

stenza dei testimoni per avervi i signori convenuti, d'accordo fra
loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi,

sono comparsi:

il dr. Giovanni Meconi, nato a Roma il 11/07/1971, C.F.

MCNGNN71R11H501W, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto

e nell'interesse del Comune di Castel Gandolfo, C.F. 01039930589, (di

seguito anche denominato 'Comune', 'Ente concedente') che rappresenta

nella sua qualità di Responsabile dell'Area Socio-Culturale;

il dr. Arturo Accolla, nato ad Agrigento il 02 maggio 1968, C.F.

CCLRTR68E02A089W, residente per la carica in Largo Felice Armati n.

1 - Ciampino (Rm), il quale, nella sua veste di Amministratore Unico

dichiara di agire in nome e per conto della Azienda Servizi Pubblici

S.p.A. (di seguito anche denominata 'Società' o 'Concessionaria'),

con sede legale in Ciampino (Rm), Largo Felice Armati n. 1, avente C.F. e P. IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 02315031001, iscritta al R.E.A. tenuto presso la CCIAA di Roma al n. 864634.

Scopo della costituzione è quello di addivenire alla firma del contratto per l'affidamento, in concessione, del servizio di gestione della farmacia comunale - cod. farmacia n. 2532.

PREMESSO

che il Comune di Ciampino, con atto consiliare n. 07 del 15.01.2001, ha approvato lo statuto della trasformazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi in Società per Azioni e che con delibera consiliare n. 6 del 11.01.2002 ha costituito l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. per trasformazione della propria Azienda Speciale Pluriservizi;

che il Comune di Castel Gandolfo ha aderito, con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2006, alla sottoscrizione di quote azionarie dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. e che lo Statuto dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. prevede la sola partecipazione pubblica, all'azionariato societario;

che il sindaco, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 23/02/2007, è stato autorizzato alla sottoscrizione di 5.000 azioni dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. e che, l'azionariato dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. è interamente composto da enti comunali;

che il Comune di Castel Gandolfo è ad oggi titolare di n. 1.923 azioni acquistate così come risultante dalla Visura di evasione rilasciata

dalla C.C.I.A.A. di Roma - documento T 297252895 estratto dal Registro Imprese in data 20/11/2018.

che il Comune di Castel Gandolfo è titolare della seconda sede farmaceutica del territorio giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 09/02/1999 pubblicata sul BURL n. 11 del 20/04/1999 e successiva nota prot. 12435/55/3 del 24/05/99 dell'assessorato regionale "Salvaguardia e cura della salute", recepita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 11/06/1999 avente ad oggetto 'Istituzione seconda sede farmaceutica: esercizio diritto di prelazione';

che il Comune di Castel Gandolfo ha, da sempre, garantito il funzionamento della sede farmaceutica ricorrendo all'affidamento in concessione del servizio e, nello specifico, ricorrendo al cosiddetto istituto del 'in house providing';

che il Comune di Castel Gandolfo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2018 ha stabilito di avvalersi, ricorrendo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, della propria azienda partecipata Azienda Servizi Pubblici S.p.A. per la gestione, in concessione di servizio (così come definita all'art. 3 c. 1 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016), della sede farmaceutica comunale, attualmente situata in via Nettunense Km. 4,900;

che la Società ha come finalità statutaria quella dell'erogazione di servizi per conto degli enti (pubblici) propri azionisti ed è a tal fine dotato di idonea organizzazione tecnologica e aziendale;

che per effettuare la fornitura del servizio l'azienda dispone di personale, attrezzature e strutture adeguati alle esigenze richieste,

nonché delle apposite licenze e autorizzazioni amministrative per corrispondere la fornitura del servizio;

che il Comune di Ciampino con istanza id. 1103, protocollo ANAC n. 0075924 del 19/09/2018, ha adempiuto all'obbligo imposto dall'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016 così come esplicitato con le Linee guida ANAC n. 7/2018 approvate con Deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017;

che ai sensi dell'art. 89 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, trattandosi di società controllata da enti pubblici, per la sottoscrizione del presente contratto non è necessario acquisire l'Informazione antimafia (art. 91 del D.Lgs. 159/2011);

CIO' PREMESSO E RITENUTO NECESSARIO ADDIVENIRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO, LE DUE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

Art. 1 Oggetto della concessione

Oggetto del presente contratto è la concessione, da parte del Comune di Castel Gandolfo alla Società "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA", della gestione della farmacia di cui è titolare, nonché la regolazione dei rapporti e delle obbligazioni reciproche conseguenti alla concessione. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, la cui erogazione da parte della Società deve avere pertanto, carattere di regolarità, continuità e completezza nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

La concessione alla Società di cui al comma precedente è a titolo

oneroso per il periodo di durata del presente contratto.

La concessione è attuata mediante il ricorso all'istituto del 'in house providing', in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico ed il Comune è in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti un 'controllo analogo' a quello che esercita verso i propri servizi.

Art. 2 Modalità di svolgimento del servizio

La Concessionaria è tenuta a svolgere il servizio affidatole nel pieno e puntuale rispetto di quanto richiesto dal Comune di Castel Gandolfo ed in particolare secondo quanto proposto dalla 'Concessionaria' con nota prot. 25025/2018 e definito nella relazione istruttoria ex art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012 approvata con D.C.C. n. 64 del 27/12/2018, garantendo standard di efficienza, efficacia ed economicità di gestione equivalenti alle più avanzate modalità attuate da aziende similari.

1. La Società, nello svolgimento dei servizi affidati, persegue, in particolare, oltre agli scopi definiti dal suo statuto, i seguenti ulteriori obiettivi quali:

- raggiungere gli standard di servizio individuati dalla "Carta dei servizi della Farmacia" garantendo l'efficienza del servizio e la certificazione dei processi;

- promuovere l'uso corretto del farmaco;

- favorire l'acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non rientranti/coperti dal S.S.N. e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie croniche ed alla prima infanzia;

- consentire l'accesso e l'informazione ai farmaci omeopatici;
- attivare politiche di contenimento dei prezzi per le fasce più bisognose della popolazione;

- promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia iniziative di educazione e informazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

- distribuire presidi sanitari per conto del S.S.N.;
- favorire la fruizione di spazi e servizi da parte di persone con ridotta mobilità e adulti con carrozzine/passeggini.

Garantisce al contempo:

- la regolare e continua apertura dell'attività, con la possibilità di valutare un ampliamento dell'orario di apertura da definire in base all'eventuale nuova collocazione della sede farmaceutica

- una corretta e premiante gestione del personale tale da migliorarne l'efficienza e la cortesia nel servizio all'utenza

- l'attivazione della Farmacia WE CARE, così come descritta nella nota ASP S.p.A. del 20 gennaio 2017.

2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.

3. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune da parte della Società che

dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.

4. La Società si impegna ad elaborare e sottoporre all'approvazione del competente organo comunale, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, la "Carta dei Servizi della Farmacia", in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati ed in conformità agli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto delle disposizioni di legge.

Art. 3 Strumenti e personale

Per il raggiungimento degli obiettivi e degli standard previsti dall'art. 2, la Società dovrà prevedere l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- qualificazione e formazione delle risorse umane a disposizione promuovendone e migliorandone la professionalità;
- attivazione di tecniche di comunicazione al cliente (interviste, indagini di mercato, etc.) interno ed esterno;
- realizzazione di materiale informativo sanitario e distribuzione periodica al cittadino come primo passo di un processo di ottimizzazione della prevenzione sanitaria realizzata in farmacia;
- agevolazioni e campagne promozionali destinate a fasce 'deboli' della popolazione;
- attivazione di rapporti di collaborazione con l'associazionismo, il volontariato, altri enti pubblici.

Il servizio sarà espletato dalla Società con propria autonoma organizzazione e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal presente contratto, dalla Carta dei servizi e dagli atti ad essi allegati.

Nell'ambito della gestione ed in virtù del presente contratto, la

Concessionaria provvederà all'esercizio della farmacia ed alla gestione della stessa attraverso l'utilizzo di personale assunto direttamente.

Per la gestione del personale varranno, ovviamente, le disposizioni impartite dall'Azienda Servizi Pubblici S.p.A., che dovrà rispettare le norme contrattuali, cui è soggetto il personale medesimo, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Al personale sarà applicato il C.C.N.L. delle Aziende Farmaceutiche Speciali.

Il Comune è e resta titolare di farmacia comunale mentre la Società è concessionaria della gestione del servizio e titolare dell'azienda commerciale connessa al servizio stesso.

Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra la Concessionaria e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti ed istituti.

Art. 4 Sede di svolgimento del servizio

La Concessionaria è responsabile del reperimento dei locali finalizzati all'esercizio dell'attività. Al momento della stipula del presente contratto la farmacia comunale è situata in via Nettunense Km. 4,900 nei locali acquisiti in locazione dalla Società. La stessa ha facoltà di individuare nuova collocazione e locali più idonei all'esercizio dell'attività, fermo restando il rispetto della cd. 'pianta organica delle farmacie' e l'acquisizione dell'autorizzazione al trasferimento da parte del Comune.

I costi di locazione, la manutenzione ordinaria dei locali, l'acquisto

e manutenzione degli arredi/stigliature/attrezzature tecniche, il pagamento delle utenze e dei tributi/tasse/imposte relativi alla sede ed all'esercizio dell'attività, gli eventuali costi di trasferimento della sede farmaceutica sono e restano a carico della Società rimanendone il Comune completamente estraneo.

La Concessionaria garantirà idonea copertura assicurativa dei locali, degli impianti, delle merci e del personale.

Art. 5 Responsabilità professionale ed organizzativa

La Concessionaria, per il tramite del Direttore della farmacia assume ogni responsabilità di natura professionale riguardante la conduzione dell'esercizio farmaceutico, si obbliga alla realizzazione dei servizi e degli impegni assunti con il presente atto manlevando il Comune da eventuali responsabilità di ordine legale, amministrativo ed economico che discendessero dall'inosservanza degli impegni suddetti. La Concessionaria coordinerà la gestione e l'organizzazione dell'intero servizio farmaceutico con gli stessi criteri ed orientamenti in uso presso le proprie strutture aziendali, curerà la sorveglianza e la puntuale gestione del servizio farmaceutico secondo le leggi vigenti, fermo restando da parte degli organi comunali il diritto ispettivo relativo alla qualità ed al livello del servizio erogato.

La Società terrà una specifica contabilità gestionale per il centro di profitto di competenza della farmacia, provvederà a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia fiscale e contributiva relativi alla gestione della farmacia, provvederà in particolare alla tenuta dei registri I.V.A. sezionali e riepilogativi ed a tutti gli

adempimenti I.V.A., comprese le liquidazioni, ed all'eventuale versamento dell'I.V.A. a debito.

Art. 6 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di anni 18 (diciotto) decorrenti dalla sua sottoscrizione e fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 11. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato ad espresso accordo tra le parti e tramite l'istituto della richiesta-accettazione. È escluso il ricorso al cd. 'tacito rinnovo'.

Allo scadere della concessione, la Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

È data facoltà all'Amministrazione Comunale di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi con PEC, qualora, a seguito di un'eventuale modifica delle vigenti disposizioni di legge, venga a mutare il quadro regolatorio in materia.

Allo scadere della concessione o alla sua anticipata interruzione, alla Concessionaria non sarà riconosciuta alcuna indennità di avviamento commerciale stante l'inapplicabilità di tale istituto al rapporto contrattuale tra le parti (la titolarità della farmacia n. 2532 è e resta, senza soluzione di continuità, in capo al Comune per l'intera durata della concessione).

È vietato, pena la risoluzione di diritto del contratto, il subaffidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi

forma, del presente contratto.

Art. 7 Canone concessorio

Il diritto alla gestione della farmacia, di cui è e resta titolare il Comune, è attribuito alla Società a titolo oneroso per tutto il periodo di durata del presente contratto.

A tal fine, la Società corrisponderà al Comune per il diritto alla gestione della farmacia comunale:

1. un canone annuo fisso, pari a euro 28.000,00 (ventottomila/00);

2. qualora la farmacia venisse trasferita in altra sede:

a. un canone aggiuntivo alla somma di cui al punto 1. di euro 2.000,00 (duemila/00) per il quarto e quinto anno, calcolati dalla data di trasferimento della farmacia;

b. un canone aggiuntivo alla somma di cui al punto 1. calcolato come l'1,5% del valore del fatturato commerciale (no SSN) per gli anni a partire dal sesto, calcolati dalla data di trasferimento della farmacia;

3. Annualmente, entro il mese di marzo, la Società trasmetterà al Comune una dichiarazione debitamente sottoscritta contenente il valore del fatturato totale e commerciale dell'anno precedente.

La liquidazione del canone annuale (fisso e variabile) avverrà entro il giorno 30 giugno. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, anche se soltanto parziale, si applicheranno gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Qualora la Società nel corso dell'affidamento ritenesse di trasferire la sede farmaceutica in altri locali per rilanciare l'attività

economica e migliorare il servizio offerto alla cittadinanza e, successivamente, intervenisse un'interruzione anticipata del vincolo contrattuale per e su disposizione del Comune, troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 176 c. 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; resta inteso che troverà applicazione l'articolo 176 c. 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 qualora l'interruzione intervenisse per inadempienza della Concessionaria.

Qualora il trasferimento dell'attività comportasse una mancata remuneratività dell'investimento sostenuto, ovvero se il valore annuo del fatturato commerciale non superasse il 50% del valore del fatturato complessivo, il Comune compenserà parzialmente la perdita riducendo all'1,3% il valore delle royalties previste al precedente comma 2. lettera b.; tale compensazione avrà luogo solo ed esclusivamente per gli anni in cui si verificherà la situazione e comunque per non più di due esercizi.

Le condizioni sopra definite varranno solo ed esclusivamente a condizione che il trasferimento sia stato preventivamente concordato tra le parti e che il valore dell'investimento ed il relativo piano di ammortamento sia stato accettato dal Comune.

Art. 8 Responsabilità e obblighi della Società

Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la Società sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario.

La Società si impegna ad uniformare l'erogazione del

servizio ai principi generali di cui alla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

La Società, inoltre, si impegna:

- a) a prestare piena osservanza alle disposizioni di legge
e delle competenti autorità per la gestione del servizio
farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti
e le opere in genere che la pubblica autorità siano a
richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che
in caso di violazione di tali norme la Società sarà rite-
nuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali
sanzioni irrogate;
- b) a gestire il servizio farmaceutico con proprio perso-
nale o anche facendo ricorso alla collaborazione con as-
sociazioni di volontariato;
- c) a sostenere tutti i costi dell'attività affidata;
- d) a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura dei danni
derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale
dipendente e/o collaboratore derivante dall'attività, dando comuni-
cazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali
assicurati e delle successive variazioni. La Società ha quindi pre-
sentato copia della polizza RCT/RCO n. _____ emessa da
_____ Agenzia di _____ con massimali di
€ _____.000,00 e polizza Incendio e Furto n. _____ emessa dalla
_____ Agenzia di _____ con massimali di €

.000,00. Dette polizze hanno scadenza, rispettivamente, il

e il . La Società si impegna a consegnare

all'Ente concedente, entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta scadenza, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio di rinnovo delle stesse;

e) ad affidare la conduzione tecnica delle farmacie a personale iscritto all'Albo dei farmacisti;

f) ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto

nella carta dei servizi ed a svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di recepire eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti dalla Società;

g) a garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto con l'eventuale stesura del Bilancio sociale quale strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;

h) a collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione

delle relative domande;

i) ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella 'Carta', in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia data in concessione e dei mutamenti delle esigenze della collettività.

La Società provvede ad assicurare la redazione di report trimestrali comprensivi sia degli aspetti economico-finanziari-patrimoniali che di quelli gestionali. Assicura, inoltre, la piena collaborazione con gli uffici comunali per l'esercizio del controllo analogo secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed i regolamenti delle parti.

Art. 9 Responsabilità e obblighi del Comune

Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio affidato alla Società con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Il Comune, inoltre, si impegna:

a) a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso senza addebito di costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, etc.) nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;

b) a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla

Società con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap, per il carico e scarico di merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità della farmacia e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione della stessa.

Art. 10 Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto e, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.

Il Comune provvederà, attraverso il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.

Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

La Società potrà segnalare al Comune, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena

osservanza della normativa di Settore.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalati all'organo amministrativo della Società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Art. 11 Risoluzione anticipata del contratto

Il presente contratto si risolve di diritto:

- a) per inadempimento all'obbligo di destinare all'esercizio della farmacia data in concessione i mezzi necessari per la gestione delle stesse;
- b) per il venir meno del possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare di quelli previsti dal Codice degli appalti art. 80 commi 4, 5 lett. a) b) c) f) i);
- c) per fallimento e/o sottoposizione a procedure concorsuali della Concessionaria;
- d) per interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per una durata superiore a giorni 7 (sette) giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
- e) per decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata all'Autorità sanitaria;
- f) per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- g) grave negligenza della Concessionaria nella gestione dell'appalto.

Nelle ipotesi indicate al comma precedente, il Comune, valutata la

gravità dell'inadempienza in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 (quindici) giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione. La Concessionaria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dal Comune nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Stante quanto previsto dall'art. 176 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione anticipata del contratto, la Concessionaria assicurerà la continuità dello svolgimento del servizio fino e non oltre il termine fissato nella comunicazione di cui al presente articolo.

Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico e delle clausole del presente contratto, fosse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, la Società non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà tenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi.

Qualora il Comune cedesse o perdesse la partecipazione societaria, a causa del venir meno del requisito oggettivo per l'affidamento in house, il rapporto contrattuale cesserebbe di conseguenza; in tal caso il contratto cesserà entro dodici mesi dalla cessione/perdita

della partecipazione azionaria.

Art. 12 Contestazioni ed inadempimenti

Qualora una parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento. Entro il termine indicato, la parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Art. 13 Controlli e penali

Il Comune di Castel Gandolfo si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla Concessionaria, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi. Tali verifiche verranno effettuate anche alla presenza dei responsabili della Società.

Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti saranno comunicate per iscritto e potranno essere causa di possibile risoluzione anticipata del contratto o dell'applicazione di penali.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni e senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente contratto, la Concessionaria sarà soggetta a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque norma che regoli il servizio e in particolare, a titolo meramente esemplificativo, quando:

1. non ottemperari alle cause contrattuali;

2. non rispetti gli orari e le modalità di erogazione del servizio;

3. impieghi personale in misura e qualifica ridotta rispetto alle necessità del servizio;

La misura della penale verrà stabilita come di seguito:

A. da euro 500,00 ad euro 1.000,00 per violazioni di lieve entità che non si siano ripetute nel tempo (breve ritardo nel versamento del canone annuale - sanzione cumulabile con l'applicazione degli interessi moratori - mancato rispetto degli orari di servizio, ritardo nell'adozione di provvedimenti necessari alla risoluzione di problemi contestati dal Comune, ecc.);

B. da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per violazioni di evidente rilevanza (impedimento allo svolgimento del cd. controllo analogo, violazioni degli impegni assunti con la Carta dei Servizi, assenza in servizio degli operatori, comportamento degli operatori che generi ripetute segnalazioni da parte dell'utenza, ritardi o mancanza delle rendicontazioni economiche, ecc..) o per il ripetersi delle violazioni di tipo A.;

C. da euro 5.000,00 ad euro 25.000,00 per violazioni di primaria rilevanza (assenza di polizza assicurativa, interruzione del servizio, danni materiali e/o morali agli utenti, mancata o ritardata reintegrazione della polizza fideiussoria, ecc..) o per il ripetersi di violazioni di tipo B.

La contestazione della violazione/inadempienza verrà effettuata,

entro venti giorni dal momento in cui si ha conoscenza del fatto, tramite PEC. La Società potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine fissato nella comunicazione.

L'importo della penale applicata sarà incamerato dalla polizza fideiussoria che dovrà immediatamente essere ricostituita nella sua interezza.

Art. 14 Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatta e fedele osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Società presenta la polizza fideiussoria n. _____ del _____ rilasciata dalla compagnia _____ per l'importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) uguale al 5% del valore del contratto essendo la Concessionaria riconoscibile quale PMI.

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è emessa a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La cauzione definitiva deve essere reintegrata entro i termini assegnati e comunicati alla Concessionaria qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata dal Comune di Castel Gandolfo, parzialmente o totalmente.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Art. 15 Spese e registrazione del contratto

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto e della sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della Società.

Le parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette ad imposta sul valore aggiunto e conseguentemente chiedono che lo stesso venga registrato a tassa fissa a norma di legge.

Art. 16 Controversie e norme di rinvio

Nel caso di controversie tra le parti, ove la giurisdizione non spettasse al giudice amministrativo, è esclusivamente competente il Foro di Velletri.

Per tutti gli effetti del presente atto, la Concessionaria elegge domicilio legale presso questa residenza comunale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 17 Privacy e Codice di comportamento

La Concessionaria, con riferimento a quanto previsto e regolamentato dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, e s.m.i. espressamente consente che i dati personali anagrafici propri forniti ai fini contrattuali, siano trattati sia in forma cartacea che con strumenti informatici e/o telematici da parte del personale comunale autorizzato, nel rispetto

della normativa vigente.

La Concessionaria si impegna a garantire che il proprio personale rispetti il Codice di Comportamento del Comune di Castel Gandolfo redatto ai sensi del D.P.R. 62/2013 ed approvato con D.G.C. n. _____ del _____.

Il presente contratto non è cedibile né pignorabile.

Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato (come da art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale n. _____ del _____.

Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria, le parti dichiarano che il valore presunto del presente contratto, calcolato ai sensi del comma 1 dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

Gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 s.m.i. non sono applicabili al presente contratto non risultando integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà), così come definito dall'ANAC nelle FAQ in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, Sez. C - C.4. (aggiornate al 23/10/2018).

Le parti danno atto di aver acquisito la documentazione attestante la regolarità della Società in materia previdenziale e fiscale tramite:

- DURC INAIL_14709298 valido fino al 11/05/2019

- DURF _____.

E richiesto, io Segretario - Ufficiale Rogante ho ricevuto questo

atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 24 (ventiquattro) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. del 22/02/2013. Dopo di che, io Segretario Comunale, ho apposto la mia firma digitale.

Per l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. Per il Comune di Castel Gandolfo

L'Amministratore Unico

Il Resp. Area Socio-Culturale

Dr. Arturo Accolla

Dr. Giovanni Meconi

Il Segretario Comunale

Sbrozzi Dr.ssa Paola